

COPIA

Cod. Comune 11360/8



COMUNE DI GROSIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **19** del Registro delle Delibere

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - Anno 2015.

3 LUG. 2015

L'anno duemilaquindici addi tre del mese di luglio

alle ore 21:00 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

	PRESENTE	ASSENTE	GIUSTIFICATO
PRUNERI ANTONIO	P		
BAITIERI ROBERTO	P		
SASSELLA GIOVANNI		A	G
PINI GIAN ANTONIO	P		
IEMOLI ANGELA		A	G
SALA GIORGIO		A	G
CIMETTI PIETRO	P		
FRANZINI DAVIDE	P		
SCIARESA EMANUELA ANDREINA		A	G
LAZZARI ELENA		A	G
CURTI GIOVANNI	P		
GHILOTTI GABRIELLA		A	G
RASTELLI MAURIZIO	P		
Totale	7	6	

Assiste il Segretario Comunale sig.a Bessoghini Dr.ssa Stefania.

Il Sig. ing. Antonio Pruneri nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria" approvato con atto Consiglio Comunale n. 32 del 26 giugno 2014 con particolare riferimento alle norme integrative e complementari dell'impianto tariffario del tributo.

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di applicazione dell'imposta disponendo, in particolare:

- 1) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettere a e b), l'esclusione da imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201);
- 2) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettera b), l'esclusione da imposta per le fattispecie assimilate ex lege ad abitazione principale ovvero: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- 3) la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c);
- 4) la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1 comma 707 lettera d);
- 5) l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708).

RILEVATO che l'art. 13 commi 6, 7, 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

ALIQUTA DI BASE	0,76 per cento	aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4 per cento	aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;

RILEVATO CHE a norma dell'art. 2 del Regolamento Comunale si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

DATO ATTO che a norma dell'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 come modificato dall'art. 9bis D.L. 47/2014 dal 2015 si considera assimilata ex lege ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

DATO ATTO che a norma dell'art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 n. 13 limitatamente agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Sono, altresì esenti, dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ed i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

RILEVATO che in virtù dell'esenzione di cui all'art. 7 lettera h) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il Comune di Grosio è incluso nell'elenco dei comuni totalmente montani predisposto dall'ISTAT;

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento dell'I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui all'art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i medesimi immobili (articolo 1 comma 380 lettere f e g);

RILEVATO CHE la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha chiarito che: *"Il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie"* nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

RITENUTO di stabilire, tenuto conto delle esigenze di bilancio, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	aliquota
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e per una superficie, per ogni pertinenza, non superiore al 50% dell'abitazione cui risulta asservita)	0,4%
Categoria catastale D/01 e D/05	1,06%
Immobili classificati nella categoria catastale A/11 e per gli immobili ubicati all'esterno del centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000 classificati nella categoria castale A/06 non adibiti ad abitazione principale	0,46
Aliquota di base	0,76%
Detrazione per abitazione principale (cat. A/1, A/8 ed A/9)	€ 200,00
Detrazione per abitazione principale (cat. A/1, A/8 ed A/9) soggetti con ISEE pari o inferiore a 10.000,00 euro	€ 300,00

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'interno datato 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n° 115 del 20/05/2015, il quale differisce al 30/07/2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

VISTO l'art. 193 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 Settembre;

VISTO l'art. 13 comma 13 bis D.L. 201/2011 il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica e dal responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

UDITI gli interventi;

Sindaco - per l'Imu il Comune di Grosio riconferma esattamente le aliquote degli anni passati ovvero sia il $10,6 \times 1000$ sempre per le categorie D 1 e D 5; il $7,6$ come aliquota base, tutte le seconde case eccetera, escluse le A 11 di montagna e le A 6 di montagna, che sono praticamente case in montagna non ristrutturate, eccetera, in cui l'aliquota è solo del $4,6 \times 1000$. Qui se si vuol proprio essere pignoli, rispetto agli altri anni, c'è il discorso AIRE. Anche quest'anno entra in questo discorso qui, l'agevolazione per l'AIRE. In questo caso l'AIRE, lo leggo espressamente, mi sembra che venga assoggettato a prima casa e quindi ricadendo poi nella l'asi, perché l'Imu sulla prima casa, voglio ricordare che non c'è più, non c'è più proprio, anche se uno lo volesse applicare, in nessun Comune c'è l'Imu per la prima casa. Ah, scusate, a essere ancora più precisi l'Imu sulla prima casa c'è per le categorie A 1, A 8 e A 9 cioè, praticamente si riferisce a delle case di lusso o a

castelli o case particolari che a Grosio non abbiamo. Quindi è come se l'Imu della prima casa a Grosio non c'è, come così negli altri comuni in pratica, è difficile che uno abbia un castello privato, forse a Mazzo c'è la Torre del Pedenale che è privata e basta. Non essendoci l'Imu il Comune di solito applicano la Tasi. La Tasi si va sulla prima casa ma a noi, come detto prima, viene praticamente annullata. A parte l'abitazione principale, le altre categorie, sono 7,6 e il 4,6 per le case di montagna. Poi stavo dicendo che quest'anno c'è un'ulteriore sconto per l'AIRE, subentra come la tassa rifiuti e l'AIRE, però devono essere pensionati. L'AIRE e pensionati sempre la condizione come per i rifiuti, la condizione equivalente richiama "abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili" no questa qui c'era già l'anno scorso "è comunque abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero" quindi anche se non sono più residenti nella casa, ma sono residenti al pensionato ad esempio, comunque è prima casa. Naturalmente c'è una condizione che la stessa non risulti locata, che non sia affittata, che non produca reddito. Alla stessa maniera per l'AIRE "si considera assimilata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o usufrutto in Italia" quindi prima casa, vanno nella Tasi e non pagano nulla "a condizione però che non risulti locata o data in comodato in comodato d'uso" quindi, mi ero dimenticato prima, anche per i rifiuti, c'è questa, naturalmente, clausola che non risulti locata o data in comodato d'uso per il resto è tutto uguale.

CON VOTI n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, resi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) **Per le motivazioni** in narrativa espresse, di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 e le relative detrazioni, così di seguito indicate:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota %
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e per una superficie, per ogni pertinenza, non superiore al 50% dell'abitazione cui risulta asservita	0,40 %
Immobili classificati nella categoria catastale D/01 e D/05	1,06%
Immobili classificati nella categoria catastale A/11 e immobili ubicati all'esterno del centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000 classificati nella categoria castale A/06 non adibiti ad abitazione principale	0,46
Aliquota di base	0,76%
Detrazione per abitazione principale (cat. A/1, A/8 ed A/9)	€ 200,00
Detrazione per abitazione principale (cat. A/1, A/8 ed A/9) soggetti con ISEE pari o inferiore a 10.000,00 euro	€ 300,00

- 2) **di dare atto** che per gli immobili produttivi categoria D l'imposta calcolata ad aliquota standard 0,76% è versata a favore dello Stato e per la differenza, nella misura dello 0,3 per mille degli immobili appartenenti alle categorie catastali D/01 e D/05, al Comune di Grosio;
- 3) **di dare atto** che dal 2015 l'IMU non è dovuta per:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e per una superficie, per ognuna di esse, non superiore al 50% dell'abitazione cui risulta asservita, diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557;
 - unità immobiliari di cui all'art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 assimilati ex lege ad abitazione principale.
- 4) **di riservarsi** la modifica delle aliquote IMU in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 5) **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;
- 6) **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- 7) **di incaricare** gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti

Quindi con successiva votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in materia:

CON VOTI n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, resi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to ing. Antonio Pruneri

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Besseghini Dr.ssa Stefania

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 28 LUG. 2015 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000.

Il

28 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Besseghini Dr.ssa Stefania

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il

28 LUG. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'



La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000 n. 267.



La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Besseghini Dr.ssa Stefania

28 LUG. 2015